

tutta la durata della locazione, ogni rapporto con gli inquilini presenti e futuri, tutte le tasse, e imposte, presenti e future, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il rimborso all'Istituto di una determinata somma annua per spese di Amministrazione;

3°) assumere ogni altro obbligo contrattuale ritenuto necessario dall'Istituto, dal punto di vista tecnico-amministrativo, in considerazione della speciale natura e durata della locazione.

Gli affari hanno, anzi, avuto qualche dubbio sulla consistenza di garanzia voluta al punto 1°), in quanto poteva anche supporre che il Consiglio avesse inteso riferirsi a garanzia più solida (reale) di quella costituita dal semplice obbligo contrattuale da parte dell'8. N. J. C., ma non è parso possibile insistere su maggiori richieste, cui l'8. N. J. C. non avrebbe potuto comunque adempire.

Circa l'interpretazione data dagli uffici dell'Istituto alle condizioni volute dal Consiglio, l'8. N. J. C., richiamando i precedenti delle trattative e la lettera scritta al l'Istituto prima che intervenisse la delibera del Consiglio, ha rilevato, in quanto al punto 1°):

a) che il canone di affitto debba essere stabilito nella somma fissa di £ 2.800.000, pari al 5% del solo prezzo di acquisto di £ 56 milioni, cui non debbono essere fatte aggiunte